COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.41 del Reg. **Data 30-07-2019**	**Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 DERIVANTE DA EMERGENZA ABITATIVA CONNESSA AL SISMA 2016.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Malignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	**P**	**FILIAGGI FEDERICA**	**P**
SPURIO FAUSTO	**P**	**NAZZARI FABIO**	**P**
FLAMINI CLAUDIO	**P**	**MERLONGHI DANIELA**	**P**
MANCINI CILLA MONICA	**P**	**LEODORI MICHELA**	**P**
BALLATORI ETTORE	**P**	**LISSO FRANCESCO**	**A**
SOLETTI CARLA	**P**		

Assegnati n. 11 Presenti n. 10
In Carica n. 11 Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione e l'annessa relazione istruttoria, redatte dalla Responsabile dell'Area Amministrativa quale Responsabile dei SS (Allegati A e A1), le quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e alle quali pertanto direttamente si rinvia;

RITENUTA la predetta proposta, comprensiva dell'allegata relazione, meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

ANALIZZATE le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2019
1	Avanzo di amministrazione vincolato accertato ed accantonato con l'ultimo rendiconto approvato	7.000,00
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali	
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	
4	Assunzione di mutui	
	TOTALE	7.000,00

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

PRECISATO che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso:

- ❑ che permangono gli equilibri di bilancio;
- ❑ che si rende necessario dare copertura alle spese derivanti da emergenza abitativa;

APPURATO in particolare che la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

RITENUTO necessario procedere, al fine di riconoscimento del debito, all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione al bilancio 2019/2021, annualità 2019 per la somma di Euro 7.000,00 al cap. 144 (cod mecc. **12.05-1.03.02.99.999**) del predetto bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

RITENUTO opportuno dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, quale Responsabile dei S.S., e al Responsabile dell'Area Finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, destinando all'uopo i fondi del bilancio 2019/2021 stanziati al Cap. 144;

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e la normativa richiamata nella proposta di deliberazione ;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI:
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";*
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono titte le amministrazioni dello Stato----- le regioni, le province, i comuni, ……"*

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio con contestuale variazione al bilancio di previsione 2019, pervenuto in data 30/07/2019 ed assunto al protocollo comunale n. 0006823;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, riportati in calce alla proposta di deliberazione

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi resi in forma palese e legale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

DI FARE PROPRIE e condividere le ragioni e le considerazioni contenute ed illustrate nell'allegata proposta di deliberazione e annessa relazione istruttoria (Allegati A e A1);

DI APPROVARE, quindi, la proposta di deliberazione e l'annessa relazione istruttoria predisposte dalla Responsabile dell'Area Amministrativa quale Responsabile dei SS, le quali devono intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale e alle quali pertanto direttamente si rinvia. Di conseguenza:

1) **DI RICONOSCERE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi 7.000,00 euro, a favore della struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE con sede in Monteprandone (AP);

2) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, la variazione elencata nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che, sulla base di quanto disposto al precedente punto, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	86.698,58		86.698,58
Fondi vincolati	116.192,32	7.000,00	109.192,32
Fondi destinati			
Fondi liberi	91.463,33		91.463,33
TOTALE	294.354,23	7.000,00	287.354,23

4) **DI DARE ATTO** che le somme oggetto di riconoscimento sono disponibili, a seguito della suddetta variazione, al Cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021;

5) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa, quale Responsabile dei S.S., e al Responsabile dell'Area Finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone;

6) **DI INCARICARE** l'Ufficio Segreteria di trasmettere copia della deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Successivamente,
su proposta del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi resi in forma palese e legale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DLGS N. 267/2000, DERIVANTE DA SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista e richiamata la propria relazione istruttoria che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto e richiamato l'art. 194 del D.Lgs. n°267/2000, il quale demanda al consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti esclusivamente da:

a) sentenze esecutive
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertamenti e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Precisato che:

- i debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori delle partite contabili riportate in bilancio, in quanto ineriscono ad uscite prive di una originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure previste dalla normativa contabile;
- la corretta programmazione e gestione finanziaria dell'ente locale impone, infatti, che tutte le spese siano anticipatamente previste in bilancio e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto degli articoli 151 e 191 del D.Lgs. n.267/2000;
- tramite apposita deliberazione consiliare il debito fuori bilancio viene ricondotto all'interno del sistema del bilancio del Comune e, conseguentemente, si rende possibile provvedere al relativo pagamento;

Visto che la spesa socio-assistenziale sostenuta dal Comune per assicurare temporaneamente al nucleo familiare I. la permanenza nella struttura ricettiva fino al reperimento di una soluzione abitativa alternativa adeguata, si configura, per sua natura, alla stregua di un debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

Visto che con riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e):

- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi svolti dall'ente;

Dato atto che, nel caso di specie, con riferimento cioè all'intervento di natura socio-assistenziale adottato in via assolutamente precauzionale e preventiva dai S.S. dell'ente nell'esclusivo interesse dei minori I., sussistono elementi sufficienti per dimostrare e riconoscere l'utilità e l'arricchimento per il Comune di Maltignano, come evidenziato nell'allegata relazione;

Rilevato che in ordine al servizio reso è pervenuta richiesta di pagamento da parte dell'HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, per aver permesso alla famiglia I., in seguito alla sopravvenuta perdita del requisito di "famiglia terremotata", di rimanere ospite nella struttura, con trattamento di B&B, fino al reperimento di una soluzione abitativa adeguata alternativa;

Rilevato che:

- l'acquisizione del servizio di cui sopra è avvenuta nell'ambito della necessità gestionale di erogazione di un servizio socio-assistenziale di prevenzione nei confronti di una famiglia in evidente e certificata situazione di indigenza economica e di fragilità sociale, nell'esclusivo interesse di salvaguardia e tutela del benessere dei minori, alternativo ad un eventuale intervento sostitutivo da parte del TM di Ancona, vista la pendenza presso la Procura della Repubblica del TM di Ancona del procedimento n°847/2018 AC;
- il servizio acquisito ha effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione degli interventi di natura socio-assistenziale poiché in mancanza dello stesso il Comune non avrebbe potuto adempiere ad un obbligo previsto sia da leggi statali (in primis la legge 328/2000) che regionali (LR 32/2014), obbligo altresì richiesto, nel caso di specie, anche dalla Procura della Repubblica presso il TM di Ancona;
- il servizio di che trattasi, di conseguenza, ha prodotto per il Comune anche un arricchimento in termini di risparmio di spesa in quanto un eventuale intervento sostitutivo da parte del TM di Ancona in seguito ad eventuale segnalazione dei S.S. in ordine al verificarsi di una situazione pregiudizievole per il benessere e la tutela dei minori I. (*quale poteva senz'altro essere quella di rimanere all'improvviso senza alcuna sistemazione abitativa*), avrebbe costretto il Comune a sopportare costi molto più onerosi;

Dato atto che l'ordinamento ammette il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in sede di approvazione del bilancio di previsione o in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio a norma dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in ogni fase dell'esercizio;

Verificato che
- in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'art. 194 del TUEL, il debito *de quo,* in quanto riconducibile alla lettera e), rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
- il debito concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità;

Considerato pertanto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi, per l'importo di 7.000,00 euro, da liquidare a favore della struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, anche al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio *de quo*, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, in considerazione di tutti gli elementi e considerazioni precedentemente indicati e meglio illustrati nell'allegata relazione istruttoria

Visto l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2019
1	Avanzo di amministrazione vincolato accertato ed accantonato con l'ultimo rendiconto approvato	7.000,00
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali	
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	
4	Assunzione di mutui	

TOTALE	7.000,00

Atteso che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:

- ❑ che permangono gli equilibri di bilancio;
- ❑ che si rende necessario dare copertura alle spese derivanti da emergenza abitativa;

Appurato in particolare che la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Ritenuto necessario procedere, al fine di riconoscimento del debito, all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione al bilancio 2019/2021, annualità 2019 per la somma di Euro 7.000,00 al cap. 144 (cod mecc. **12.05-1.03.02.99.999**) del predetto bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, quale Responsabile dei S.S., e al Responsabile dell'Area Finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, destinando all'uopo i fondi del bilancio 2019/2021 stanziati al Cap. 144

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";*
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono titte le amministrazioni dello Stato----- le regioni, le province, i comuni, ……"*

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio con contestuale variazione al bilancio di previsione 2019, pervenuto in data 30/07/2019 ed assunto al protocollo comunale n. 0006823;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e riportati in calce, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

PROPONE

Di richiamare la premessa narrativa e l'allegata relazione istruttoria quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente proposta di deliberazione, e di conseguenza:

1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi 7.000,00 euro, a favore della struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE con sede in Monteprandone (AP);
2) Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 la variazione elencata nel prospetto allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	86.698,58		86.698,58
Fondi vincolati	116.192,32	7.000,00	109.192,32
Fondi destinati			
Fondi liberi	91.463,33		91.463,33
TOTALE	294.354,23	7.000,00	287.354,23

4) di dare atto che le somme oggetto di riconoscimento sono disponibili, a seguito della suddetta variazione, al Cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021;
5) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, quale Responsabile dei S.S., e al Responsabile dell'Area Finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone;
6) Di incaricare l'Ufficio Segreteria di trasmettere copia della deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
7) Di dichiarare la deliberazione con separata votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprimono sulla suestesa proposta di deliberazione i seguenti pareri:

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
Data: 25/07/2019 Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Paola D'Emidio

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità contabile
Data: 25/07/2019 Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Simona Simoni

Allegato A1

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DLGS N. 267/2000, DERIVANTE DA SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE PER EMERGENZA ABITATIVA CONNESSA AL SISMA 2016.

La sottoscritta dott.ssa Paola D'Emidio, Responsabile dell'Area Amministrativa, relaziona, in merito all'oggetto, quanto segue.

Visti e richiamati:

- La legge n°328 del 08/11/2000 ***"****Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* , ed in particolare:
    - L'art. 1, comma 1, che recita*"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*
    - Il comma 3 del medesimo articolo, il quale stabilisce *"La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali"*
    - L'art. 6, che prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Ad essi spetta la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei servizi a rete e l'erogazione dei servizi;
    - L'art. 8 che recita al comma 1: "*Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419";* al comma 2 *"Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, …."*; al comma 5: "*La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. …"*
- La L.R. n. 32 del 01/12/2014 ad oggetto *"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia;*

FATTO

Premesso che:

- In data 01.06.2016 il signor I., generalizzato agli atti, stipulava contratto di locazione per abitare a Maltignano nell'unità abitativa posta in Via certosa n°60, ove ha poi chiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica e vi è rimasto ininterrottamente fino alla data del sisma del 24 agosto 2016;
- Alla data del sisma, I. e la sua famiglia erano effettivamente dimoranti a Maltignano, nell'appartamento poi dichiarato inagibile dai rilevatori AEDES (sopralluogo del 02.10.2016);
- Con ordinanza sindacale n°57 del 14.10.2016 (prot. n. 0007955) veniva disposto l'immediato sgombero della famiglia dall'immobile dichiarato inagibile;
- In data 25.10.2016 la famiglia I. veniva collocata presso la Struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, ai sensi e per gli effetti della OCDPC n°388/2016;
- In data 21.08.2017 il signor I., rientrando nell'elenco dei potenziali beneficiari, presentava richiesta e relativa autocertificazione per accettazione di un alloggio ERP da acquisire per l'emergenza terremoto in alternativa al CAS e/o alla sistemazione in albergo;

- Con ordinanza dirigenziale n. 113 del 23.10.2017 (prot. 0008963) il Comune procedeva, previo avviso pubblico, all'assegnazione di n. 5 alloggi messi a disposizione dell'ERAP, uno dei quali al signor I., collocatosi al 3° posto in graduatoria;
- In occasione della procedura di assegnazione dell'alloggio, il Comune veniva a conoscenza, direttamente dal signor I. per vie brevi, che lo stesso era stato intimato ad abbandonare l'alloggio sito in Via certosa n°60 con procedura di sfratto n. RG 1854/2016 del 26.07.2016, convalidata in data 26.12.2016;
- In data 14.11.2017, con nota prot. n°0009754, il comune di Maltignano chiedeva un parere alla Protezione Civile della Regione Marche in merito ai fatti di cui era venuto a conoscenza, al fine di verificare se la procedura di sfratto, benché divenuta esecutiva dopo l'allontanamento della famiglia dall'abitazione, potesse in qualche modo inficiare il possesso dei requisiti per beneficiare delle misure emergenziali e quindi anche dell'assegnazione dell' alloggio ERP;
- In data 10.03.2018, con nota prot. 0002237, il Comune sollecitava la Regione Marche a dare riscontro alla suddetta richiesta di parere;
- In data 23.06.2018 veniva acquisita al n. 0005488 di protocollo la richiesta di indagine socio-ambientale da parte della Procura della Repubblica presso il TM di Ancona (proc. n. 847/2018 AC del 22.06.2018), con onere a carico dei SS del Comune di monitorare il nucleo familiare di I. al fine di accertare e riferire in merito ad una presunta situazione di pregiudizio per il benessere e la tutela dei tre figli minori di I;
- In data 11.07.2018 (prot. comunale 0006067) veniva trasmesso al Comune di Maltignano il parere dell'Avv. Paolo Costanzi della Regione Marche (ID: 18945498|24/05/2018|AVR 70.20.190/2018/AVR/81), il quale sosteneva che, avendo subito una procedura di sfratto e benché questa fosse divenuta esecutiva dopo il sisma del 24 agosto 2016 e quindi dopo che la famiglia aveva già abbandonato l'appartamento, il signor I. non poteva più considerarsi alla stregua di cittadino "terremotato" (*rif. OCDCP n. 388/2016 e n. 394/2016; art. 14 D.L. 09/02/2017 n°8 convertito in Legge 07/04/2017 n°45 e ss.mm.ii.; Circolare UC/TERAG_SM00079836 del 28/12/2017; delibera PCM del 22/02/2018*);
- Alla luce del suddetto parere, il Comune di Maltignano rettificava, con ordinanza n°45 del 18.07.2018 (prot. n. 0006301), l'assegnazione degli alloggi ERP alle famiglie terremotate escludendo dalla graduatoria la famiglia I. e notificando alla stessa di lasciare la struttura ricettiva ove trovavasi collocata fin dal 25.10.2016 a causa del sisma 2016:
- In data 31.07.2018 l'Avv. Neri Mariano, difensore del signor I., inviava le proprie osservazioni alla Regione Marche e al Comune di Maltignano in merito al parere dell'Avv. Costanzi, a sostegno e difesa della posizione del proprio assistito (prot. comunale 0006705 del 31.7.2018);
- Preso atto del tenore del citato parere espresso dall'Avv. Costanzi della Regione Marche, il Comune, in data 07 agosto 2018, in via assolutamente cautelativa e preventiva, invitava la struttura ricettiva a sospendere, a decorrere dall'11 agosto 2018, l'inserimento della spesa sulla piattaforma regionale COHESION (ai fini del rimborso da parte della Protezione Civile per il tramite della Regione Marche), chiedendo tuttavia alla stessa, essendo falliti i vari tentativi di reperimento di una sistemazione abitativa alternativa, di poter continuare ad ospitare la famiglia I., socialmente fragile oltre che indigente, ad un costo giornaliero meno oneroso (100,00 € al giorno con trattamento di B&B) per il tempo strettamente necessario a reperire un alloggio (note comunali prot. 0007740 del 7.9.2018 e prot. n. 0007091 del 10.08.2018);
- La permanenza presso la struttura ricettiva veniva altresì imposta dall'esigenza di salvaguardare i tre figli minori di I., essendo questi ultimi e il relativo nucleo familiare parti interessate nel procedimento n. 847/2018 AC presso la Procura della Repubblica del TM di Ancona: continuare, infatti, a garantire alla famiglia I. una sistemazione abitativa adeguata, benché precaria e temporanea, nelle more del reperimento di un altro alloggio, serviva a scongiurare un eventuale intervento sostitutivo da parte del TM di Ancona che avrebbe potuto disporre l'allontanamento dei minori e la loro collocazione in una struttura protetta, con ripercussioni economiche a carico del bilancio comunale molto ben più onerose;
- In conseguenza della notifica della citata ordinanza comunale n°45/2018, il signor I. inoltrava al Comune, per il tramite del proprio Avvocato difensore Neri Mariano, sia la richiesta di un alloggio (prot. comunale 007159 del 14.08.2018) sia la richiesta di un sostegno economico (prot. comunale

0007672 del 06.09.2018), finalizzato, quest'ultimo, per far fronte alle spese per la permanenza in struttura e, ove fosse stato reperito un alloggio, anche alle spese iniziali dovute per la locazione;

- Benché il signor I., il Comune di Maltignano e l'A.S. in servizio presso l'UPS del Comune di Maltignano si fossero prodigati con ogni mezzo, la ricerca di una sistemazione abitativa alternativa alla struttura alberghiera non aveva sortito alcun risultato;
- In data 07.09.2018, alla luce delle richieste del signor I., e tenuto conto della relazione socio-economico-ambientale già inviata alla Procura della Repubblica c/o il TM di Ancona dall'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Chiara Proietti (prot. n°0006892 del 06.08.2018), la sottoscritta chiedeva all'A.S. di aggiornare la predetta Procura in merito alla temporanea sistemazione abitativa dei tre minori presso la struttura alberghiera con trattamento di B&B, al fine di valutarne l'adeguatezza, e contestualmente chiedeva al Sindaco del Comune di Maltignano di verificare l'eventuale disponibilità di un alloggio ERP da reperire in via eccezionale per essere temporaneamente assegnato alla famiglia I. (prot. 0007746 del 07.09.2018);
- In data 10.09.2018, come da richiesta prot. 0007746/2018, veniva redatta ed inviata alla Procura c/o TM di Ancona la relazione di aggiornamento in merito al nucleo familiare dei minori I.;
- In data 12.09.2018 (prot. com.le 0008136 del 19.09.2018) la Procura della Repubblica c/o TM di Ancona riferiva al Comune di ritenere adeguata la sistemazione temporanea dei minori presso la struttura alberghiera e di non dover far ricorso, per tale motivo, all'intervento del TM, ma contestualmente incaricava i S.S. del Comune di monitorare l'evoluzione della situazione e di riferire alla predetta Procura l'insorgere di eventuali situazioni che avessero potuto nuovamente mettere a rischio il benessere dei minori;
- In data 20.090.2018, in attesa di approfondire ulteriormente la questione dell'effettiva perdita dei requisiti di "terremotato" da parte di I., il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n°92/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, riusciva a reperire in via provvisoria ed eccezionale un alloggio ERP sito nel proprio territorio, poi assegnato alla famiglia I. con Decreto Dirigenziale n°1/2018/ERP del 04.10.2018;
- In data 20.10.2018 la famiglia I. lasciava definitivamente la struttura;
- In data 26.10.2018 la struttura HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, a fronte dell'impossibilità della famiglia I. di sostenere la relativa spesa (come dalla stessa già dichiarato nell'istanza di contributo prot. 0007672 del 06.09.2018), chiedeva al Comune di Maltignano, con nota prot. n°0009384 del 26.10.2018, il pagamento di 7.000,00 € per aver ospitato la famiglia I. con trattamento di B&B dall'11 agosto 2018 fino al 20 ottobre 2018 (100,00 € al giorno x 70 giorni);

Premesso altresì che:

- la spesa reclamata dall'Hotel del Cavaliere comportava per il Comune di Maltignano l'obbligo di riconoscere un debito fuori bilancio, trattandosi di spesa imprevista per la quale non era stato assunto alcun preventivo impegno e per la quale si rendeva necessario reperire i fondi *ex post;*
- tuttavia si riteneva necessario, prima di avviare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, accertarsi che la suddetta spesa fosse effettivamente da considerarsi a carico del Comune e non dello Stato;
- con note prot 0009870 del 13.11.2018 e prot. 0010057 del 19.11.2018 veniva quindi richiesto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di confermare se il signor I. avesse perso i requisiti di "Terremotato" per effetto dello sfratto esecutivo;
- con pareri prot. UOGA/TERAG18_SM/0065845del 16.11.2018 e prot. UOGA/TERAG18_SM/0068176 del 27.11.2018 il Dipartimento della protezione Civile Nazionale, confermando l'interpretazione a suo tempo già fornita dalla Regione Marche per il tramite dell'Avv. Costanzi, stabiliva che il Sig. I., per effetto dello sfratto esecutivo, determinando quest'ultimo l'impossibilità di far rientro nell'abitazione terremotata, "*deve provvedere alla ricerca dell'abitazione non a causa del sisma ma per ragioni del tutto avulse dall'evento calamitoso e conseguentemente vengono meno le ragioni per far gravare tale spesa a carico delle risorse emergenziali*"
- in data 08.05.2019 la sottoscritta, chiarita la natura della spesa, anticipava al Revisore dei Conti del Comune di Maltignano l'esistenza di un debito fuori bilancio di 7.000,00 € e che lo stesso sarebbe stato sottoposto all'esame da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile subito dopo l'approvazione del rendiconto di gestione;

- il rendiconto di gestione è stato approvato con deliberazione di CC n°24 del 10/05/2019.

DIRITTO

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n°267/2000, il quale prevede che gli enti locali riconoscono, con deliberazione di Consiglio Comunale, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertamenti e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che la spesa per la permanenza nella struttura ricettiva della famiglia I. fino al reperimento di una soluzione abitativa adeguata alternativa, si configura, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 quale debito fuori bilancio in quanto, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di propria competenza, è scaturita un'indubbia utilità per l'amministrazione comunale con conseguente arricchimento della stessa, senza alcun utile per l'ente creditore;

Dato atto infatti che, nel caso di specie, con riferimento all'intervento di natura socio-assistenziale adottato nell'esclusivo interesse dei minori I., sussistono elementi sufficienti per dimostrare e riconoscere l'utilità e l'arricchimento per il Comune di Maltignano, in quanto:

- *utilità*: dovendo fronteggiare una situazione di forte disagio economico oltre che di fragilità sociale del nucleo familiare I., sopraggiunta in seguito dell'ordine di lasciare la struttura alberghiera perché non più considerato "nucleo terremotato" (situazione certificata dall'A.S. dell'ATS n°22 in servizio presso l'UPS di Maltignano), il Comune non poteva in ogni caso esimersi dal sostenere la relativa spesa in quanto finalizzata a salvaguardare e tutelare il benessere di ben tre minori, uno dei quali riconosciuto anche diversamente abile, tenuto anche conto che all'epoca i minori I. erano ancora monitorati dalla Procura della Repubblica presso il TM di Ancona nell'ambito del procedimento n°874/2018 AC.;
- *arricchimento*: poiché il Comune, su espressa richiesta della Procura della Repubblica c/o TM di Ancona, doveva monitorare il nucleo familiare I. e relazionare laddove si fossero verificate situazioni pregiudizievoli per la tutela e il benessere dei tre minori, la permanenza nella struttura ricettiva, benché con trattamento ridotto di B&B, si era rivelata per il Comune la soluzione migliore e soprattutto più conveniente sotto il profilo dei costi da sostenere in quanto molto meno onerosi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti affrontare nel caso di un eventuale collocamento in istituto dei minori I. a seguito dell'intervento sostitutivo da parte del TM di Ancona;

Preso atto che i debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori delle partite contabili riportate in bilancio, in quanto ineriscono ad uscite prive di una originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure previste dalla normativa contabile in materia;

Premesso, Visto e Dato atto di tutto quanto sopra,

si ritiene opportuno e necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito per l'importo di 7.000,00 €, da corrispondersi alla struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone per aver reso, su richiesta-invito del Comune di Maltignano finalizzata a fronteggiare una sopravvenuta situazione emergenziale di natura socio-assistenziale connessa al sisma 2016, un servizio di ospitalità temporanea alla famiglia I. con trattamento di B&B al costo di 100,00 € al giorno per 70 giorni (dal 11.08.2018 al 20.10.2018), e ciò anche al fine di evitare danni erariali per il Comune derivanti da procedure di recupero coattivo del credito che potrebbero essere avviate dalla ditta creditrice.

La Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Paola D'Emidio

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
F.to CAROPRESO LUIGI	F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-08-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 644 Reg. Pubblicazioni].

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2019 in quanto:
□ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (*art.134, 3° c., TUEL*)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, 4° c., TUEL*).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-08-2019 al 16-08-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, lì 17-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 01-08-2019 **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. CAROPRESO LUIGI